

- h) individuazione chiara dei livelli di autonomia e responsabilità, con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate;
- i) valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- j) trasparenza e rendicontazione sociale;
- k) coinvolgimento dei portatori di interesse e della comunità;
- l) rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- m) promozione della cultura della legalità.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO:
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) indirizzo e programmazione annuale e pluriennale dell'attività dell'Azienda nell'ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla vigente normativa regionale e dallo Statuto, formulando, attraverso l'adozione di piani programmatici, regolamenti e deliberazioni di indirizzo, direttive e criteri di massima ai quali la dirigenza aziendale dovrà attenersi nell'esercizio delle funzioni gestionali di propria competenza; tali direttive costituiscono altresì il quadro di riferimento per la verifica dei risultati della gestione;
 - b) controllo della coerenza tra la missione, le attività e i risultati dell'APSP, svolgendo costantemente un'attività di monitoraggio e valutazione relativamente alla realizzazione dei programmi di sviluppo e funzionamento aziendali.
 - c) controllo delle attività e delle decisioni economiche e finanziarie, esercitando periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, l'attività di controllo come disciplinata dal regolamento di contabilità;
 - d) garanzia del rispetto delle norme legali e dei principi etici a cui si deve conformare l'agire aziendale.
2. Al fine di garantire al Consiglio di Amministrazione l'effettivo esercizio delle funzioni di controllo, monitoraggio e valutazione, ciascun Consigliere può autonomamente:
 - a) chiedere informazioni inerenti l'attività dell'Azienda, direttamente al Direttore nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003;
 - b) prendere visione di documenti di natura amministrativa, tecnica, contabile, nonché richiedere al Direttore il rilascio in copia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003;
3. Le modalità di funzionamento, convocazione e formalizzazione degli atti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.

2. Il Presidente esercita le funzioni di impulso e promozione delle strategie aziendali nell'ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla vigente normativa regionale, dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione. Presiede il Consiglio di Amministrazione e coordina e stimola la definizione e predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottoscrive gli atti, la cui approvazione rientra nelle competenze istituzionali del Consiglio di Amministrazione, in particolare gli accordi programmatici e le convenzioni a carattere generale e pluriennale.

Art. 5

Atti del Presidente

1. I provvedimenti del Presidente, su competenze proprie o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione, vengono formalizzati mediante decreti.
2. Sono requisiti dei decreti la forma scritta, la firma del soggetto, la data, la numerazione progressiva.
3. I decreti vengono pubblicati con le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e ss.mm., e diventano esecutivi il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, salvo quelli dichiarati immediatamente eseguibili.
4. I decreti sono redatti dal Direttore che esprime i pareri previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e ss.mm.
5. Il Presidente informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione in merito ai provvedimenti adottati.

Art. 6

Compensi

1. Al Presidente ed ai Consiglieri dell'Azienda spettano i compensi individuati con specifico atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, adottato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e le linee guida concordate con l'associazione di categoria.
2. Il Presidente ed i Consiglieri dell'Azienda possono espressamente rinunciare ai compensi ed ai rimborsi di cui ai precedenti paragrafi.

Art. 7

Il Direttore

1. Il Direttore collabora con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione nei termini previsti degli atti di programmazione e rendicontazione.
2. È responsabile e sovrintende alla gestione dell'Azienda nell'ambito delle proprie competenze, così come stabilite dalla vigente normativa regionale, dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento complessivo dell'azione amministrativa.
3. Provvede ad attuare gli obiettivi assegnati che devono essere comunque adeguati e congruenti con le risorse messe a disposizione in sede di formazione del budget, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. A tal